SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 giugno 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 88

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 2000.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione «Unico 2000 - Persone fisiche» e per l'effettuazione del versamento telematico Internet.

00A6424

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 aprile 2000, n. **143.**

Regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'articolo 90, il quale prevede, fra l'altro, che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplini con regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i criteri per il suo svolgimento e il soggetto responsabile;

Visti inoltre gli articoli 1, comma 2; 80, 81, commi 2 e 3; 82, 84, comma 1; 85, 86, 87 e 88 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 nonché i relativi provvedimenti di attuazione;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale ed in particolare gli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38 e 39, nonché i relativi provvedimenti di attuazione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto ministeriale del 15 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998;

Udito il parere n. 45/2000 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza dalla sezione consultiva per gli atti normativi del 20 marzo 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 10794 del 27 marzo 2000);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

D e f i n i z i o n i

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) testo unico: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

b) decreto euro: decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

c) Ministro: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

d) Ministero: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

e) «società di gestione accentrata»: le società di gestione aventi sede legale in Italia ovvero nell'Unione europea che svolgono in via prevalente o esclusiva servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari;

f) «società di gestione accentrata dei titoli di Stato»: la società di gestione accentrata individuata in base al presente regolamento;

g) «capitale»: l'ammontare del capitale sociale della società di gestione accentrata interamente versato ed esistente;

h) «sistemi»: i sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari;

i) «emittente»: il Ministero;

j) «intermediari»: i soggetti che possono essere intestatari di conti presso le società di gestione accentrata e tramite i quali possono essere effettuate le attività di trasferimento degli strumenti finanziari oggetto di gestione accentrata e di esercizio dei relativi diritti patrimoniali;

k) «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico;

l) «titoli»: ogni documento, certificato o scrittura, anche in forma dematerializzata, rappresentativo di diritti su strumenti finanziari;

m) «coupon stripping»: l'operazione di separazione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo.

Art. 2.

Individuazione delle società di gestione accentrata

1. La società di gestione accentrata dei titoli di Stato viene individuata tra quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 80, comma 9, del testo unico oppure che svolgono, in via prevalente o esclusiva, servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari, purché siano assoggettabili alla normativa sulla vigilanza prevista dall'articolo 82 del testo unico.

2. Le società di gestione accentrata che intendono svolgere l'attività di gestione accentrata dei titoli di Stato e che rispondono ai criteri di cui al comma 3 del presente articolo e ai requisiti previsti dall'articolo 80, commi 4 e 6, del testo unico, inoltrano domanda al Ministero.

3. Il Ministero individua la società di gestione accentrata dei titoli di Stato sulla base dei seguenti criteri, che dovranno risultare dallo statuto, dal regolamento dei servizi o da idonea documentazione:

a) grado di patrimonializzazione, che comprenda un capitale non inferiore a quindici milioni di euro;

b) struttura organizzativa, con particolare riferimento alle condizioni e modalità di svolgimento delle attività di gestione accentrata, alla qualità e tipologia dei servizi offerti ed al grado di trasparenza dei sistemi;

c) operatività con altre società di gestione accentrata;

d) svolgimento di attività connesse e strumentali;

e) eventuali costi del servizio per l'emittente e oneri per i partecipanti al sistema, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del testo unico;

f) intermediari ammessi al sistema;

g) impegno ad osservare, nelle ipotesi di cui all'articolo 85, comma 1, del testo unico, le disposizioni previste dallo stesso articolo e dai successivi articoli 86, 87 e 88.

4. Il Ministero comunica l'esito del procedimento aperto con la domanda di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale domanda. Il predetto termine è sospeso ove il Ministero richieda ulteriori informazioni, e, dalla data di ricezione delle stesse, decorre un nuovo termine di trenta giorni.

5. Successivamente all'individuazione della società di gestione accentrata dei titoli di Stato, il Ministero può valutare nuove domande per l'affidamento dell'attività di gestione accentrata. Il Ministero può affidare a più società la gestione accentrata dei titoli di Stato.

Art. 3.

Soggetti ammessi ai sistemi

1. Il Ministero è ammesso ai sistemi e può aprire, presso le società di gestione accentrata dei titoli di Stato, anche conti di proprietà.

Art. 4.

Rapporti tra Ministero e società di gestione accentrata

1. Il rapporto tra Ministero e società di gestione accentrata dei titoli di Stato è regolato da una convenzione che in ogni caso deve prevedere:

a) le modalità di verifica dei saldi dei conti di cui al successivo articolo 6;

b) la durata e le modalità di rinnovo;

c) le cause, le modalità e i termini di recesso;

d) le modalità di svolgimento degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo;

e) le modalità e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia, delle informazioni relative alle movimentazioni giornaliere delle consistenze dei titoli di Stato accentrati;

f) le modalità e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia, delle informazioni relative ai pagamenti da effettuare per i valori in scadenza;

g) le modalità e i termini di informazione al pubblico dei valori nominali dei titoli di Stato oggetto di coupon stripping;

h) le modalità per la cancellazione dei titoli oggetto di riacquisto a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e i termini di informazione al pubblico delle suddette operazioni.

2. A decorrere dal termine previsto dall'articolo 7, comma 4, gli adempimenti svolti dalla Banca d'Italia come gestore accentrato dei titoli di Stato sono eseguiti dalla società di gestione accentrata dei titoli di Stato.

3. La Banca d'Italia continua a svolgere il servizio di tesoreria relativo ai titoli di Stato in base alla normativa vigente.

Art. 5.

Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati

1. Gli intermediari di cui all'articolo 30 del decreto euro continuano a ritirare i titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 31 luglio 1998 citato nelle premesse, che venissero presentati presso i loro sportelli dai possessori per la dematerializzazione. Gli intermediari stessi provvedono:

a) alla trasformazione dei titoli stessi in iscrizioni contabili, inoltrandone le distinte alla società di gestione accentrata dei titoli di Stato per l'immissione nella gestione accentrata;

b) all'invio dei titoli medesimi, unitamente alle distinte, alla Banca d'Italia, che previo accertamento della legittimità, procederà ad annullarli e ad inviarli al Ministero e a trasmettere le relative informazioni alla società di gestione accentrata dei titoli di Stato.

2. A seguito delle procedure di dematerializzazione di cui al precedente comma, la società di gestione accentrata dei titoli di Stato invia le informazioni sulle movimentazioni effettuate nel corso della giornata al Ministero e alla Banca d'Italia che, entro il giorno lavorativo successivo, verificano che il saldo dei conti accesi presso la società di gestione accentrata dei titoli di Stato coincida con la quantità emessa di ciascun titolo di Stato, tenendo eventualmente conto di acquisti sul mercato e della residua circolazione di titoli non dematerializzati.

3. Le eventuali differenze riscontrate in sede di verifica di cui al comma 2 sono comunicate dal Ministero, d'intesa con la Banca d'Italia, alla società di gestione

accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche.

Art. 6.

Quadratura dei conti

1. La società di gestione accentrata dei titoli di Stato, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascun titolo di Stato immesso nel sistema, verifica che la somma dei saldi dei conti degli intermediari, di proprietà e di terzi, e dell'eventuale conto per la gestione degli strumenti finanziari di proprietà della società di gestione medesima, coincida con il capitale dematerializzato in circolazione di ciascuna emissione, tenendo eventualmente conto di acquisti sul mercato.

2. La società di gestione accentrata dei titoli di Stato invia, periodicamente, le movimentazioni effettuate e i saldi giornalieri di ciascuna emissione al Ministero e alla Banca d'Italia, che effettuano la verifica di cui all'articolo 5, comma 2, per le emissioni completamente dematerializzate. Le eventuali differenze riscontrate sono comunicate dal Ministero, d'intesa con la Banca d'Italia, alla società di gestione accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche.

3. La Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria ad essa affidato e fermo restando l'ammontare del compenso corrisposto dal Ministero per tale servizio in applicazione della convenzione del 17 gennaio 1992, provvede al tempestivo pagamento dei valori in scadenza, previa verifica delle informazioni inviate dalla società di gestione accentrata dei titoli di Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *f),* del presente regolamento. La Banca d'Italia informa il Ministero delle eventuali differenze riscontrate. Rimane confermato l'obbligo della rendicontazione dei pagamenti ai sensi della normativa sulla contabilità di Stato.

4. La quadratura di cui al comma 1, relativa ai titoli di Stato oggetto delle operazioni di coupon stripping e di ricostituzione ai sensi del decreto ministeriale del 15 luglio 1998 citato nelle premesse, viene effettuata dalla società di gestione accentrata dei titoli di Stato esclusivamente nei confronti degli intermediari.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le domande di cui all'articolo 2, comma 2, devono pervenire al Ministero entro quaranta giorni dalla entrata in vigore dello stesso.

2. Entro venticinque giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, il Ministero individua la società di gestione accentrata tra quelle che hanno presentato domanda.

3. Ove il Ministero richieda informazioni supplementari anche ad una sola delle società di gestione accentrata che hanno presentato domanda, i termini di cui al comma precedente sono sospesi nei confronti di tutti i richiedenti e, dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo termine di trenta giorni.

4. Entro il 31 dicembre 2000 la Banca d'Italia effettua gli adempimenti necessari a consentire alla società stessa di svolgere l'attività di gestione accentrata dei titoli di Stato.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 aprile 2000

Il Ministro: AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2000
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.52

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 90 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:

«Art. 90. — 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplina con regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i criteri per il suo svolgimento e il soggetto responsabile. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 81, commi 2 e 3, e 84, comma 1, e, nelle ipotesi previste dall'art. 85, comma 1, gli articoli da 85 a 88».

Note alle premesse:

— Per il testo dell'art. 90 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda in nota al titolo.

Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, 80, 81, commi 2 e 3, 82, 84, comma 1, 85, 86, 87 e 88, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 1. — 2. Per "strumenti finanziari" si intendono:

a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;

b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

c) le quote di fondi comuni di investimento;

d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;

f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere».

«Art. 80. — 1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro.

2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'art. 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse possono svolgere attività connesse e strumentali.

3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento il capitale minimo della società e le attività connesse e strumentali.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.

5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.

7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla CONSOB, alla Banca d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6.

8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'art. 14, commi 5 e 6.

9. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la società all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto dall'art. 81, comma 1.

10. Alle società di gestione accentrata si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II. sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165».

«Art. 81. — 2. La società di gestione accentrata adotta il regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti, le modalità di svolgimento e i corrispettivi.

«3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi siano soggetti ad approvazione da parte delle medesime autorità».

«Art. 82. — 1. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulle società di gestione accentrata al fine di assicurare a trasparenza, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori. Possono chiedere alle società la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone modalità e termini.

2. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano affinché la regolamentazione dei servizi della società sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità indicate nel comma 1 e possono richiedere alle società modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate».

«Art. 84. — 1. L'immissione degli strumenti finanziari nel sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sugli strumenti finanziari stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono».

«Art. 85. — 1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da titoli, lo svolgimento e gli effetti dell'attività di gestione accentrata sono disciplinati dal presente articolo nonché dagli articoli da 86 a 89.

2. La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'art. 81, comma 1, avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facoltà di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso la società di gestione accentrata deve essere approvata per iscritto. Nell'esercizio di tale facoltà il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore della società di gestione accentrata, quando si tratta di strumenti finanziari nominativi.

3. Gli strumenti finanziari sono, immessi nel sistema in deposito regolare. La società di gestione accentrata è legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformità al regolamento previsto dall'art. 81, comma 2, nonché le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari. È, in ogni caso riservato ai titolari degli strumenti finanziari immessi nel sistema l'esercizio dei diritti in essi incorporati.

4. La legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 3 è attribuita dall'esibizione di certificazioni attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in conformità alle proprie scritture contabili dai depositari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Le certificazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette.

5. Il deposito della certificazione tiene luogo del deposito previsto dall'art. 2378 del codice civile.

6. Non può esservi, per gli stessi strumenti finanziari, più di una certificazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.

7. Alle società di gestione accentrata si applica il divieto di rappresentanza previsto dall'art. 2372, quarto comma, del codice civile.

8. Gli strumenti finanziari di proprietà della società di gestione accentrata devono essere specificatamente individuati e annotati in apposito registro da essa tenuto.

9. La società è responsabile per le perdite e i danni derivanti da dolo o colpa; l'intermediario risponde in solido, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni. Il regolamento previsto dall'art. 81, comma 1, determina le garanzie che l'intermediario e la società devono prestare per il risarcimento dovuto ai clienti, nonché modalità e condizioni delle garanzie, anche diverse da quelle assicurative, per la copertura dei danni derivanti da fatti non imputabili alla società di gestione accentrata».

«Art. 86. — 1. Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il depositario e secondo le modalità indicate nel regolamento previsto dall'art. 81, comma 2, disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti alle quantità di strumenti finanziari a lui spettanti a favore di altri depositanti o chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso la società di gestione accentrata. Chi, avendo ottenuto la certificazione prevista dall'art. 89, intende trasferire i propri diritti o chieda la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti deve restituire la certificazione al depositario che l'ha rilasciata, salvo che la stessa non sia più idonea a produrre effetti.

2. Il trasferimento disposto ai sensi del comma 1 produce gli effetti propri del trasferimento secondo la disciplina legislativa della circolazione degli strumenti finanziari. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.

3. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo».

«Art. 87. — 1. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata alla società di gestione accentrata; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo. Detti vincoli e quelli costituiti successivamente risultano da apposito registro tenuto dal depositario in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile.

2. L'iscrizione del vincolo nel registro, ai sensi del comma 1, produce gli effetti propri della costituzione del vincolo sul titolo. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente.

3. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.

4. Le registrazioni e le annotazioni previste dal presente articolo sono comunicate, entro tre giorni, all'emittente per le conseguenti annotazioni.

5. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari».

«Art. 88. — 1. La società di gestione accentrata mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui è chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario.

2. Si applica l'art. 15 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239, come modificato dall'art. 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

3. La società di gestione accentrata può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio favore. La sottoscrizione da essa apposta sul titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore della società di gestione accentrata di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto».

— Si riporta il testo degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38 e 39 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213:

«Art. 29. — 1. Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina di cui al presente titolo V deve essere scelta un'unica società di gestione accentrata. L'emittente comunica alla società l'ammontare globale dell'emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 28, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento di cui all'art. 36, comma 1. La società di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome dell'emittente».

«Art. 30. — 1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del presente titolo V, e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, può effettuarsi soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del testo unico delle disposizioni sui mercati finanziari approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di altri soggetti indicati nel regolamento di cui all'art. 36, comma 1, che individua i requisiti che tali soggetti debbono possedere e le attività, previste dal presente decreto, che i soggetti stessi sono abilitati a svolgere.

2. A nome e su richiesta degli intermediari, la società di gestione accentrata accende per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso.

3. L'intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, nonché il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all'art. 34, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. In ogni altro caso l'intermediario fornisce comunicazione dell'avvenuta operazione all'intermediario presso cui il titolare ha aperto il conto, per i successivi adempimenti».

«Art. 31. — 1. L'intermediario:

a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;

b) rilascia, a richiesta dell'interessato, certificazione non trasferibile, quando necessaria per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;

c) segnala all'emittente, a richiesta dell'interessato, ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti, i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari, ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente.

2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall'intermediario sostituisce, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da normative vigenti».

«Art. 32. — 1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto ha legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi, e può disporne in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari».

«Art. 33. — 1. All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti».

«Art. 34. — 1. I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dal presente titolo V, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.

2. Possono essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario è responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.

3. Le registrazioni di cui al presente articolo sono comunicate all'emittente nei casi e nei termini previsti dalla legge».

«Art. 35. — 1. L'intermediario è responsabile:

a) verso il titolare del conto, per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività di trasferimento suo tramite degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti, e per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente decreto e dal regolamento di cui all'art. 36, comma 1;

b) verso l'emittente, per gli eventuali obblighi di certificazione, segnalazione ed annotazione previsti dalla legge».

«Art. 38. — 1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del presente titolo V sono esercitati previa consegna ad un intermediario autorizzato, che provvede all'apertura del conto, all'annullamento dei titoli o certificati, trasmettendo i relativi documenti all'emittente per l'immissione nel sistema di gestione accentrata, mediante segnalazione alla società di gestione accentrata.

2. Le operazioni di dematerializzazione sono effettuate dagli intermediari di cui all'art. 30 senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni previste per le analoghe operazioni su titoli già dematerializzati».

«Art. 39. — 1. Ai titoli di Stato si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione II, le disposizioni degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.

2. Ai titoli di Stato appartenenti a prestiti vigenti non si applicano le norme speciali del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, se incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha la facoltà di applicare le disposizioni del presente decreto ai prestiti di debito pubblico emessi sui mercati internazionali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, nel caso in cui i medesimi siano disciplinati dalla legge italiana ovvero allorquando la legge straniera applicabile ai medesimi non preveda la cartolarità dei relativi titoli.

4. Le iscrizioni contabili nel sistema centralizzato della Banca d'Italia continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17. — 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 45. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di Governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti».

— Il decreto ministeriale del 15 luglio 1998, reca: «Disposizioni per la negoziazione separata delle componenti cedolari e del valore di rimborso dei titoli di Stato».

— Il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, reca: «Modalità di applicazione delle disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, del testo unico, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 80, commi 4 e 6, del testo unico, si veda in note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 81, comma 3, del testo unico, si veda in note alle premesse.

— Per il testo degli articoli 85, comma 1, 86, 87 e 88, del testo unico, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per l'argomento del decreto ministeriale 31 luglio 1998, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per l'argomento del decreto ministeriale 15 luglio 1998, si veda in note alle premesse.

00G0192

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 2000.

Concessione della bandiera di guerra e di combattimento a tre reparti della Marina militare, di recente istituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare, l'art 1, lettera *dd)*;

Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito dalla legge 24 dicembre 1925, n. 226, concernente norme per l'uso della bandiera nazionale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e l'Areonautica nonché per i reparti a terra della Marina militare;

Viste le disposizioni sul servizio territoriale e di presidio (regio decreto 18 febbraio 1932; regio decreto 11 maggio 1936; atto di approvazione ministeriale 19 maggio 1973);

Visto il regio decreto 12 maggio 1939, n. 708, e, in particolare, l'art 2, con il quale viene concesso, tra l'altro, l'uso della bandiera di guerra al Battaglione S. Marco;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, sulla riforma strutturale delle Forze armate, in attuazione del quale è stato sciolto, tra l'altro, il citato Battaglione S. Marco ed è stata costituita la Forza da sbarco della Marina militare che inquadra il Reggimento S. Marco, il Reggimento Carlotto e il Gruppo mezzi da sbarco;

Ravvisata l'opportunità di dotare i reparti di nuova costituzione di una propria bandiera;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Ai seguenti reparti della Marina militare è concessa la bandiera a fianco di ciascuno indicata:

Reggimento S. Marco: bandiera di guerra;

Reggimento Carlotto: bandiera di guerra;

Gruppo mezzi da sbarco: bandiera di combattimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 maggio 2000

CIAMPI

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

00A6681

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Ortucchio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Ortucchio (L'Aquila) ed il sindaco nella persona del sig. Mario Frigioni;

Considerato che, con sentenza emessa dal tribunale di Avezzano in data 22 settembre 1999 e confermata dalla corte di appello di L'Aquila il 14 marzo 2000, il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Ortucchio (L'Aquila) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 maggio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ortucchio (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mario Frigioni.

Successivamente, con sentenza emessa dal tribunale di Avezzano in data 22 settembre 1999 e confermata dalla corte di appello di L'Aquila con pronuncia del 14 marzo 2000, il citato amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, ricorrendo, nei suoi confronti, una delle cause di incandidabilità disciplinate dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ortucchio (L'Aquila).

Roma, 22 maggio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A6682

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Suno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Suno (Novara) ed il sindaco nella persona del sig. Luciano Sacchi.

Considerato che, in data 28 marzo 2000, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Suno (Novara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mariano Savastano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 maggio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunle di Suno (Novara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luciano Sacchi.

Il citato amministratore, in data 28 marzo 2000, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è configurata, pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, così come disposto dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Il prefetto di Novara, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1850/13.3/Gab. del 20 aprile 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Suno (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mariano Savastano.

Roma, 16 maggio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A6683

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio del Sannio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Giorgio del Sannio (Benevento) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2000, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giorgio del Sannio (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Lubrano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 maggio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Giorgio del Sannio (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2000.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo - sezione di Benevento - con provvedimento del 6 aprile 2000, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni decorrenti dalla data di notifica della diffida.

Decorso anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con atto n. 648 del 2 maggio 2000, nominava un commissario ad *acta* che, in via sostitutiva, approvava in data 4 maggio 2000 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

Il prefetto di Benevento, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio del Sannio disponendone, nelle more, con provvedimento n. 734/Gab./13.58.1 del 5 maggio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio del Sannio (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Lubrano.

Roma, 22 maggio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A6684

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Suergiu.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Giovanni Suergiu (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata ai presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giovanni Suergiu (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Corda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 maggio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Giovanni Suergiu (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave

situazione di crisi a causa delle dimissioni rese da undici componenti nel corso della seduta consiliare del 27 aprile 2000, assunte al protocollo dell'ente il giorno successivo.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cagliari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0000515/13.5/U.A. del 28 aprile 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, ai ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale ai provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Suergiu (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Bruno Corda.

Roma, 22 maggio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A6685

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Cantalupo nel Sannio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cantalupo nel Sannio (Isernia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e del servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cantalupo nel Sannio (Isernia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giuseppina Ferri è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti ai consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 maggio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cantalupo nel Sannio (Isernia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 21 aprile 2000, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Isernia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2096-l/Sett.1° del 26 aprile 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cantalupo nel Sannio (Isernia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giuseppina Ferri.

Roma, 16 maggio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A6686

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Campodarsego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Campodarsego (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campodarsego (Padova) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Antonella Reina è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 maggio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Campodarsego (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atti acquisiti al protocollo dell'ente in data 30 marzo 2000.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Padova, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1092/2000/Div.Gab. del 31 marzo 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campodarsego (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Antonella Reina.

Roma, 16 maggio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A6687

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Pombia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Pombia (Novara) ed il sindaco nella persona del sig. Bruno Gianelli;

Considerato che, in data 17 aprile 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pombia (Novara) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 maggio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pombia (Novara), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Bruno Gianelli.

Il citato amministratore, in data 17 aprile 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pombia (Novara).

Roma, 16 maggio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A6688

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Bova Marina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bova Marina (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bova Marina (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Grazia Nicolò è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 maggio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bova Marina (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 21 aprile 2000, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Reggio Calabria, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 995/2000/Gab. del 22 aprile 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nei suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bova Marina (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Grazia Nicolò.

Roma, 22 maggio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A6689

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 maggio 2000.

Misure urgenti per alcuni comuni della provincia di Catania che hanno subito danni per effetto dei fenomeni eruttivi dell'Etna nonché ulteriori disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3059).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 1999, del 27 agosto 1999, del 27 novembre 1999, del 5 novembre 1999 e del 19 maggio 2000 concernenti le dichiarazioni di emergenza in alcune zone del territorio nazionale;.

Viste le ordinanze n. 3027 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 in data 24 dicembre 1999, n. 3050 del 31 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 in data 18 aprile 2000, n. 3052 del 31 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 in data 19 aprile 2000 e n. 3056 del 21 aprile 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 in data 9 maggio 2000;

Viste le note fatte pervenire dalle amministrazioni interessate dagli eventi calamitosi che segnalano l'esigenza di realizzare interventi di emergenza al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Su proposta del Direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per gli interventi urgenti, ivi compresi quelli disposti dagli enti locali, a seguito della caduta di ceneri e lapilli in conseguenza delle ripetute eruzioni vulcaniche dell'Etna che hanno interessato il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, S. Alfio, Milo, Acireale, Giarre, Riposto, Mascali, Santa Venerina, Aci S. Antonio ed Acicatena è assegnata al prefetto di Catania, a titolo di contributo straordinario, la somma di lire 1.500 milioni a valere sulle disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2. 1.2 «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il prefetto di Catania è autorizzato a ripartire il contributo di cui al comma 1 tra i comuni interessati dall'emergenza.

3. Il prefetto di Catania e i comuni interessati per l'esecuzione dei compiti di cui al comma 1 sono autorizzati, se necessario, a derogare alle seguenti norme:

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 7, 10, 14, 15;

Art. 2.

1. Per l'espletamento dei compiti affidati fino al 31 dicembre 1999 al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'art. 10 dell'ordinanza 2787/1998, dall'art. 7 dell'ordinanza n. 2908/1999, dall'art. 3 dell'ordinanza 2994/1999, per le attività svolte a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito la provincia di Cagliari nel periodo del 12 e 13 novembre 1999, nonché per la liquidazione, fino al 30 giugno 2000, dell'indennità a favore degli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è assegnato un contributo di 17,8 miliardi a valere sulle disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2. 1.2 «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La somma è versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 3.

1. In considerazione dei maggiori compiti affidati al Dipartimento della protezione civile in conseguenza delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992, l'autorizzazione ad avvalersi del personale di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 2499/1997 e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente incrementata di quindici unità.

Art. 4.

1. Fino al 31 dicembre 2000 a due unità di personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, utilizzate presso il centro situazioni del Dipartimento della protezione civile anche per fronteggiare le esi-

genze straordinarie connesse agli eventi giubilari, possono essere riconosciuti i compensi previsti per le tipologie di prestazioni renumerabili, rese per orario ordinario di lavoro svolto su turnazioni. All'onere, stimato in lire 15 milioni, si provvede a carico dell'unità previsionale di base 6.2. 1.2 «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 5.

1. All'ordinanza n. 3050/2000 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

all'art. 4, comma 1, lettera *b),* le parole «40%» sono sostituite con «60%»;

la lettera *b)* del comma 2 dell'art. 4 è soppressa;

all'art. 5, comma 1, lettera *b),* le parole «mq 60» sono sostituite con «mq 70»;

all'art. 6, comma 2, le parole «31 dicembre 1999» sono sostituite con «31 dicembre 1991».

all'art. 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* I soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 6, commi 1 e 2, dovranno, entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a pena di decadenza, presentare al comune in cui è ubicato l'immobile oggetto di intervento, domanda di richiesta del contributo redatta sul modello allegato alla presente ordinanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, gli estremi della domanda di accatastamento; gli estremi della concessione edilizia o della concessione in sanatoria; gli estremi del versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1999, se dovuta; gli estremi della delibera assembleare, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli immobili residenziali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile.».

Art. 6.

1. I presidenti delle regioni Marche e Umbria determinano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, le modalità d'attuazione del disposto dell'art. 8, comma 1, lettera *a),* dell'ordinanza n. 2947/1999, con particolare riferimento ai contratti-tipo di locazione ed ai valori dei relativi canoni, da applicare a cura dei comuni interessati, nonché le modalità d'attuazione dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3049/2000.

Art. 7.

1. Il commissario delegato — Presidente della regione siciliana per gli interventi di emergenza idrica disposti con l'ordinanza n. 3052/2000, per assicurare un più efficace modello di gestione commissariale può, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, richiedere l'apertura di apposite sottocontabilità speciali.

2. All'ordinanza n. 3052/2000 è apportata la seguente modifica:

all'art. 3, comma 2, le parole «nel limite di quindici unità» sono sostituite con le parole «nel limite di trenta unità».

Art. 8.

1. Il commissario delegato - Presidente della regione Sardegna per gli interventi di emergenza idrica disposti con l'ordinanza n. 2409/1995 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di assicurare un più efficace modello di gestione commissariale può continuare ad utilizzare o eventualmente chiederne l'apertura, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, di sottocontabilità speciali predeterminate allo scopo.

Art. 9.

1. All'ordinanza n. 3027/1999 come integrata dall'ordinanza n. 3056/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 3, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente «le regioni interessate provvedono al coordinamento dell'attuazione dei piani di cui all'art. 2 e i soggetti attuatori approvano i progetti anche a mezzo di conferenza di servizi, da attuare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti»;

all'art. 3, comma 4, le parole «legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, commi 5, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 32» sono sostituite con «legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, articoli 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 32».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2000

Il Ministro: BIANCO

Allegato **A**

Riservato all'ufficio

Comune di ....

Richiesta contributo Interventi
di Prevenzione Sismica

Dati del Dichiarante

Codice fiscale

Proprietà Privata (Barrare la casella)
☐ Possessore
☐

Proprietà Comune
☐ Amministratore
☐ Condominio

Cognome

Sesso

Nome

Data di nascita

Comune di nascita

Prov.

Codice fiscale del condominio (da compilare in caso di proprietà comune)

Dati dell'immobile

Sito in

Prov.

CAP

Indirizzo

N. Civico

(Barrare le relative caselle)

☐ Intervento su parti comuni dell'immobile residenziale
☐ E' stata richiesta la detrazione IRPEF (art. 449/97)
☐
☐ Intervento all'interno di un programma di ricostruzione di aree danneggiate da precedenti eventi sismici

☐ Interventi ricadenti all'interno di programmi integrati di recupero, riqualificazione urbana, ecc.
☐
☐

Documentazione allegata

(Barrare le relative caselle)

☐ Dichiarazione sostitutiva di atto notarile
☐
☐

Firma

Data ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

00A7009

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 marzo 2000.

Proroga dell'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, concernente la concessione di una anticipazione sui compensi relativi alla riscossione dei tributi per i quali opera la sospensione dei termini di cui all'ordinanza n. 2668, del 27 settembre 1997, del Ministro dell'interno, in favore del concessionario del servizio di riscossione della provincia di Perugia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, concernente ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche ed Umbria così come modificata ed integrata dall'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, in forza delle quali, tra l'altro, sono stati sospesi a decorrere dal 26 settembre 1997 e sino al 31 dicembre 1997 nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta aventi sede, alla data del 26 settembre 1997, nei comuni individuati dall'art. 1 della stessa ordinanza n. 2694, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all'accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali;

Visto l'art. 11 della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 che sostituisce l'art. 14 dell'ordinanza n. 2668 del 21 settembre 1997, il quale prescrive che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997 che dispone il rinvio al 31 marzo 1998 del termine di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998, con cui il Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, sentiti i Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, dispone che ai titolari di concessione del servizio di riscossione dei tributi per i comuni delle regioni Marche e Umbria interessati dalla crisi sismica è concessa su richiesta degli stessi una anticipazione sui compensi relativi alla riscossione dei tributi, per i quali opera la sospensione dei termini di cui alla citata ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, con riferimento a quelli percepiti nell'anno 1996 e, comunque nel limite complessivo di lire 300 milioni;

Visto l'art. 4 dell'ordinanza n. 2783 del 9 aprile 1998 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che prescrive che all'art. 2, comma 2, della citata ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998 le parole «nel limite complessivo di 300 milioni» sono sostituite da «nel limite di spesa complessivo di 300 milioni per interessi»;

Visto il decreto n. 1998/199841 del 14 gennaio 1999 con cui è stata concessa alla SO.RI.T. S.p.a., concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Perugia, a decorrere dal 14 dicembre 1998 e fino al 27 giugno 1999, una dilazione di versamento per l'ammontare complessivo di L. 1.727.000.000 a valere sulle entrate di cui all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero in caso di incapienza, sulle entrate erariali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, da usufruirsi alla prima successiva scadenza utile;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, inerente l'abolizione dell'obbligo del non riscosso come riscosso;

Visti i decreti direttoriali n. 1999/87945 del 25 giugno 1999, n. 1999/165477 del 27 settembre 1999 e n. 1999/208975 del 22 dicembre 1999, con i quali sono state concesse alla SO.RI.T. S.p.a. successive proroghe fino al 27 marzo 2000 della dilazione già concessa, con decreto n. 1998/199841 del 14 gennaio 1999;

Vista l'istanza datata 28 febbraio 2000 con la quale la SO.RI.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Perugia, ha chiesto una ulteriore proroga della dilazione concessa in considerazione che non è ancora ripresa la riscossione dei tributi, nei comuni individuati dall'art. 1 della menzionata ordinanza n. 2694;

Considerato che è in corso il decreto che fissa le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui alle citate ordinanze n. 2668 del 28 settembre 1997 e n. 2694 del 13 ottobre 1997;

Ritenuto, pertanto, che la richiesta proroga può essere concessa per un ulteriore periodo di mesi 3, in quanto l'onere per l'erario sarà contenuto comunque entro il limite di L. 300.000.000 per interessi, così come stabilito all'art. 4 dell'ordinanza n. 2783 del 9 aprile 1998 del Ministro dell'interno;

Decreta:

Alla SO.RI.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Perugia, a decorrere dal 27 marzo 2000, e fino al 27 giugno 2000 è prorogata la dilazione di versamento per l'ammontare complessivo di L. 1.727.000.000 a valere sulle entrate erariali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, da usufruirsi alla prima successiva scadenza utile.

La direzione regionale delle entrate per l'Umbria darà attuazione al presente decreto, con apposito provvedimento, nonché ad ogni ulteriore adempimento di competenza.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2000

Il direttore generale: ROMANO

00A6690

DECRETO 9 maggio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Termini Imerese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Termini Imerese ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso ufficio nel giorno 6 maggio 2000 per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Termini Imerese nel giorno 6 maggio 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 9 maggio 2000

Il direttore regionale: DI GIUGNO

00A6993

DECRETO 16 maggio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Brescia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA REGIONE LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante nonne per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, ha chiarito che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione dei decreti di cui trattasi;

Viste le note prot. n. 13601 del 9 maggio 2000 e n. 15002/00 del 12 maggio 2000, con le quali il direttore dell'ufficio del territorio di Brescia ha comunicato la causa ed il periodo di irregolare funzionamento relativamente ai servizi catastali dell'ufficio medesimo;

Atteso che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi agli interventi tecnici per consentire la migrazione della banca dati catastali nel nuovo ambiente operativo basato sul sistema Windows NT;

Ritenuto che, la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Considerato che, ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Brescia, nel periodo dall'8 all'11 maggio 2000 relativamente ai servizi catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 maggio 2000

Il direttore compartimentale: ETTORRE

00A6991

DECRETO 22 maggio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Bologna.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, contenente modifica dell'art. 3 della legge 28 luglio 1961, n. 770, già modificato con la legge 25 ottobre n. 592;

Vista la nota prot. n. 1/28594/2000/segr. del 19 maggio 2000 dell'ufficio del territorio di Bologna con la quale è stato comunicato che, a causa delle operazioni relative alla migrazione del sistema informativo catastale sulla nuova architettura client server l'ufficio è stato chiuso al pubblico nelle giornate dal 17 al 29 aprile 2000;

Ritenuto che la sopracitata causa è da considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi ai contribuenti;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Bologna è accertato per i giorni dal 17 al 29 aprile 2000.

Le attività dell'ufficio del territorio di Bologna sono state riattivate regolarmente in data 2 maggio 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 22 maggio 2000

Il direttore compartimentale: MARINO

00A6992

DECRETO 24 maggio 2000.

Autorizzazione alla società «Centro di assistenza fiscale Padova - CAF Imprese S.r.l. - Confcommercio», in Padova, allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL VENETO

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che, al capo V, introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, reca la disciplina dell'assistenza fiscale;

Visto l'art. 32 di detto decreto n. 241/1997 che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164, del Ministero delle finanze con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto 12 luglio 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate con il quale, all'art. 1, è stata attribuita — ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 — la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza prodotta in data 11 febbraio 2000 con la quale la società «Centro di assistenza fiscale Padova - CAF Imprese S.r.l. - Confcommercio», con sede in Padova, passaggio A. De Gasperi n. 3, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio direttivo sig. Chiesa Gianfranco, ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 21 dicembre 1999 a rogito notaio dott. Nicola Cassano, n. 155384 di repertorio e n. 25822 di raccolta, nonché lo statuto ad esso allegato;

Vista l'omologazione del tribunale di Padova rilasciata in data 15 febbraio 2000;

Considerato che i soci della costituita società sono:

1) Associazione commercianti turismo e servizi - piccola e media impresa - con sede in Padova, Passaggio A. De Gasperi n. 3, aderente alla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi, con sede in Roma, istituita il 29 aprile 1945 e presente nel CNEL;

2) Ente riscossione imposte e tasse - E.R.I.T., con sede in Padova, via Andreini n. 24, aderente alla Federazione nazionale macellai - Federcarni, con sede in Roma, istituita nel 1947 e presente nel CNEL;

Vista la delega rilasciata in data 29 novembre 1999 con la quale la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole medie imprese ha autorizzato l'Associazione commercianti turismo e servizi - piccola e media impresa, con sede in Padova a costituire una società al fine di esercitare l'attività di Centro di assistenza fiscale alle imprese;

Vista la delega rilasciata in data 2 dicembre 1999 con la quale la Federazione nazionale macellai ha autorizzato l'Ente riscossione imposte e tasse - E.R.I.T., con sede in Padova, a partecipare ad una società al fine di esercitare l'attività di Centro di assistenza fiscale alle imprese;

Vista la copia della polizza assicurativa numero 209454120, stipulata con la società Assicurazioni Generali S.p.a., ai sensi dell'art. 6, comma 1, del precitato decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF, di cui all'art. 7, comma 2, lettera *d),* decreto ministeriale n. 164/1999, dalla quale risulta che la società richiedente intende avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di società di servizi;

Visti le denominazioni di dette società, i dati anagrafici dei componenti dei relativi consigli di amministrazione e dei collegi sindacali, nonché l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse ed accertata la sussistenza la condizione prevista dall'art. 11, comma 1 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la dichiarazione del rag. Giacomello Mirco, iscritto all'Ordine dei ragionieri commercialisti di Padova, al n. 397, rilasciata quale responsabile dell'assistenza fiscale in merito all'insussistenza di provvedimenti di sospensione da parte del suddetto ordine professionale;

Viste le dichiarazioni rilasciate dai componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente, nonché dai componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle società di servizi, in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato, quindi, che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e riscontrata la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2 del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Decreta:

La società «Centro di assistenza fiscale Padova - CAF imprese S.r.l. - Confcommercio», con sede in Padova, passaggio A. De Gasperi n. 3 - codice fiscale e partita IVA n. 03480760283, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)* e comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 24 maggio 2000

Il direttore regionale: MICELI

00A6990

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 marzo 2000.

Determinazione delle somme spettanti ai comuni per la notificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265, che demanda al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze la determinazione delle somme spettanti ai comuni per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, a mezzo dei messi comunali;

Decreta:

Art. 1.

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, qualora non sia possibile eseguirle utilmente mediante il servizio postale o le altre forme previste dalla legge, dei messi comunali.

2. Al comune che vi provvede spetta, per ogni singolo atto notificato, la somma di lire diecimila, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi previste dall'art. 140 del codice di procedura civile. La suddetta somma è aggiornata ogni tre anni in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze.

3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole amministrazioni la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa amministrazione dello Stato, provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato.

4. Le relative spese sono poste a carico della pertinente unità previsionale di base all'uopo individuata da ciascuna amministrazione.

Roma, 14 marzo 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Il Ministro delle finanze
VISCO

00A6691

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 15 maggio 2000.

Riconoscimento di titoli professionali esteri ai fini dell'abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A e 46/A.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina austriaca sig.ra Preininger Renate e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo austriaco «Magister Der Philosophie» conseguito dall'interessata il 23 novembre 1989, viene rilasciato dopo un corso di studi della durata di quattro anni dalla «Karl Franzens Universitat» di Graz;

Considerato che la sig.ra Preininger Renate ha conseguito il titolo «Uber Die Zurucklegung Des Unterrchtspraktikums» presso il liceo classico e scientifico di Leoben in data 9 settembre 1994 e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 1º febbraio 2000 dal Console d'Italia in Klagenfurt che certifica la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dagli esami sostenuti per il conseguimento del titolo «Magister Der Philosophie»;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui allart. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 18 aprile 2000;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Austria dalla sig.ra Preininger Renate, nata a Graz (Austria), il 4 luglio 1966, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

Roma, 15 maggio 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A6520

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Foradil», a base di formoterolo fumarato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255 /L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» con particolare riferimento all' art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/1998);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto dirigenziale A.I.C. NCR n. 406 del 29 luglio 1999, dell'Ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 17 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Foradil», a base di formoterolo fumarato 12 µg, della Novartis Farma S.p.a., con sede in Origgio (Varese), con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito riportata: «12 µg, della polvere per inalazione, capsule rigide»: 60 capsule rigide di polvere per inalazione + erogatore, A.I.C. n. 027660075, risulta classificata in classe: «C»;

Vista la domanda del 23 settembre 1999, con cui la Novartis Farma S.p.a., con sede in Origgio (Varese), ha chiesto la riclassificazione in classe: «A» della specialità medicinale denominata «Foradil», nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 70.500, I.V.A. compresa, già ridotto del 15%, rispetto al prezzo medio europeo;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'8 marzo 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe: «A», della specialità medicinale denominata «Foradil», nella forma farmaceutica e confezione, «12 µg polvere per inalazione, capsule rigide»: 60 capsule rigide di polvere per inalazione + erogatore, con prezzo medio europeo ridotto del 15%;

Vista la nota prot. n. F.800.XI/Ricl/993 dell'11 aprile 2000, del Ministero della sanità, con la quale si chiede al CIPE di voler comunicare il prezzo al pubblico della specialità medicinale «Foradil» nella confezione «12 µg polvere per inalazione, capsule rigide»: 60 capsule rigide di polvere per inalazione + erogatore;

Vista la nota prot. n. 0015382 del 17 aprile 2000, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del CIPE, ha comunicato che, per la specialità medicinale «Foradil», nella confezione sopra citata, il prezzo massimo europeo a ricavo industria della confezione è di L. 50.241, pari al prezzo al pubblico, comprensivo di I.V.A., di L. 82.900 che, ridotto del 15%, corrisponde a L. 70.500;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata FORADIL, a base di formoterolo fumarato 12 µg, della Novartis Farma S.p.a., con sede in Origgio (Varese), nella forma farmaceutica e confezione: «12 µg polvere per inalazione, capsule rigide»: 60 capsule rigide di polvere per inalazione + erogatore, A.I.C. n. 027660075, è classificata in classe: «A», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 70.500, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 145

00A7027

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «So.Mic.» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 23 marzo 1988 la società cooperativa «So.Mic. (Software Mini Computer)» a r.l., con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Ettore Sperduti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. 814 del 9 febbraio 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1981 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «So.Mic.» a r.l., con sede in Roma, via Crescenzio n. 62, costituita con rogito notaio Benedetto Ferretti in data 26 febbraio 1979, repertorio n. 34991, registro società 1093/1979, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 25047, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 31 marzo 2000

p. *Il dirigente:* PICCOLO

00A7000

DECRETO 31 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «I Bambini di Terezin» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 16 settembre 1993 la società cooperativa «I Bambini di Terezin» a r.l., con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Lorenzo Santoni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. 815 del 9 febbraio 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le eventuali pendenze patrimoniali ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «I Bambini di Terezin» a r.l., con sede in Roma, via Vitellia n. 81, costituita con rogito notaio Erminio Laurora in data 28 gennaio 1983, repertorio n. 65644, registro società n. 1373/83, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 27575, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 31 marzo 2000

p. *Il dirigente:* PICCIOLO

00A7002

DECRETO 31 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Falasche» già «La Florida», in Anzio.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 26 marzo 1974 la società cooperativa «Falasche» già «La Florida», con sede in Anzio (Roma) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Alberto Cavaliere ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 5 luglio 1984 con il quale viene nominato commissario liquidatore il rag. Giorgio Fumagalli in sostituzione dell'avv. Alberto Cavaliere, dimissionario;

Vista la nota prot. 813 del 9 febbraio 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, tenuto conto della relazione del commissario del 25 marzo 1985 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544, del codice civile, senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Falasche» già «La Florida», con sede in Anzio, fraz. Armellino (Roma), costituita con rogito notaio Ugo Mazzocchi in data 24 agosto 1950, repertorio n. 21825, registro società n.1998/50, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 11946, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 31 marzo 2000

p. *Il dirigente:* PICCIOLO

00A7003

DECRETO 15 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperazione libera», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Cooperazione libera», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Osvaldo Violo, in data 26 gennaio 1982, repertorio n. 18238, registro società n. 1868/82, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 27012/189471.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 15 maggio 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A6994

DECRETO 15 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cynthiamusic», in Lanuvio.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Cynthiamusic», con sede in Lanuvio (Roma), costituita con rogito notaio Francesco Ebner, in data 5 maggio 1988, repertorio n. 17189, registro società n. 7698, tribunale di Velletri, B.U.S.C. n. 30625/235191.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 15 maggio 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A6995

DECRETO 15 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cons. aclisti ricostruzione ed. San Lorenzo», in Cave.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Cons. aclisti ricostruzione ed. San Lorenzo», con sede in Cave (Roma), costituita con rogito notaio Giuseppe Intersimone, in data 18 luglio 1954, repertorio n. 20690, registro società n. 2849, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 5124/47760.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 15 maggio 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A6996

DECRETO 15 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio di solidarietà nazionale», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Consorzio di solidarietà nazionale», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Mario Trerotoli, in data 21 febbraio 1989, repertorio n. 19611, registro società n. 3921, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 31173/240303.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 15 maggio 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A6998

DECRETO 17 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cinque Stelle a r.l.», in Lucca.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata, dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato al registro imprese nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Cinque Stelle a r.l.», con sede in Lucca, costituita per rogito del notaio Lazzareschi Renzo in data 23 febbraio 1977 - repertorio n. 85196 - registro imprese n. 6675 - B.U.S.C. n. 876/151034, è sciolta ai sensi delle sopracitate norme senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

Lucca, 17 maggio 2000

Il direttore: SARTI

00A6997

DECRETO 17 maggio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative di seguito indicate, dai quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

societa cooperativa agricola «L'Appennino» a r.l., con sede in Lucca, costituita per rogito del notaio Stefani Riccardo in data 21 giugno 1977, repertorio n. 67378, registro imprese n. 6836, B.U.S.C. n. 895/153716;

società cooperativa «La Monte Tondo» a r.l., con sede in Giuncugnano (Lucca), costituita per rogito del notaio Petteruti Giampiero in data 24 agosto 1984, repertorio n. 5135, registro imprese n. 12366, B.U.S.C. n. 1208/206917.

Lucca, 17 maggio 2000

Il direttore: SARTI

00A6999

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 giugno 2000.

Chiusura dei termini per la presentazione delle domande di concessione dell'indennizzo a favore dei soggetti titolari di esercizio di vicinato cessati dall'attività.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prevede la concessione di un indennizzo a favore dei soggetti titolari di esercizio di vicinato, che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio, al fine di favorire la loro ricollocazione professionale con un primo stanziamento pari a lire cento miliardi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 23 giugno 1999, n. 252, recante norme per la concessione del predetto indennizzo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 1999;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 4 del citato decreto interministeriale che prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 marzo 2000 con il quale è stato ripartito per l'anno 2000 il fondo per gli interventi agevolativi alle imprese con la previsione di un ulteriore stanziamento a favore delle finalità del predetto art. 25 del decreto legislativo n. 114 del 1998 pari a lire cento miliardi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 29 aprile 2000 con il quale, fra l'altro, sono stati fissati i nuovi termini per la presentazione delle domande di concessione del citato indennizzo con decorrenza 5 giugno 2000, nei limiti delle risorse disponibili dopo l'esame, ai fini della loro ammissione ai contributi, delle domande presentate entro il 6 ottobre 1999 in relazione alla prima apertura dei termini;

Considerato che è stato accertato che le domande di concessione dell'indennizzo finora pervenute esauriscono tutti i fondi disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Alla data del 5 giugno 2000 è stato accertato che le domande di concessione dell'indennizzo finora pervenute esauriscono tutti i fondi disponibili.

Art. 2.

In conseguenza dell'accertato esaurimento dei fondi, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non possono essere presentate ulteriori domande per ottenere l'indennizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto 12 aprile 2000.

Roma, 5 giugno 2000

Il direttore generale: SAPPINO

00A7008

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2000.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, V, VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Assicurazioni forme integrative di tutela - ASSIFIT - S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 01544).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed in particolare l'art. 2 che riguarda la pubblicità degli atti;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Vista l'istanza del 3 gennaio 2000 con la quale la società Assicurazioni forme integrative di tutela - ASSIFIT - S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza nonché le successive integrazioni;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'istituto, nella seduta del 24 maggio 2000, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Assicurazioni forme integrative di tutela - ASSIFIT - S.p.a.;

Dispone:

La società Assicurazioni forme integrative di tutela - ASSIFIT - S.p.a., con sede in Milano, piazzale Fratelli Zavattari n. 12 è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, approvandone il relativo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A7011

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 12 maggio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge n. 590 del 14 agosto 1989 che ha istituito tra l'altro questa Università statale;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6;

Visto il proprio decreto n. 350 del 21 febbraio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996 con il quale è stato emanato lo statuto dell'ateneo;

Visto il proprio decreto n. 455 del 2 aprile 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1998 con il quale sono state apportate alcune modifiche al suddetto statuto;

Visto in particolare l'art. 116 dello statuto predetto;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico nelle sedute del 15 febbraio 2000 e 22 marzo 2000 e la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione nella seduta del 22 febbraio 2000 relative ad ulteriori modifiche dello statuto dell'ateneo consistenti nell'inserimento di articoli relativi al nucleo di valutazione di ateneo e nella modifica della tab. A allegata al predetto statuto;

Vista la nota prot. n. 4061 del 28 marzo 2000 con la quale sono state inviate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le suddette proposte di modifica statutaria per le procedure di controllo di cui all'art. 6 della legge 168/1989;

Vista la nota del MURST prot. n. 671 del 20 aprile 2000 con la quale il suddetto Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle suindicate modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Ateneo, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996 e successivamente modificato come indicato nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue.

A) Dopo l'art. 65 è inserita la sezione V con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

sezione V - nucleo di valutazione di Ateneo

Art. 66.

L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e l'efficacia della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Le funzioni di valutazione di cui al precedente comma sono svolte dal nucleo di valutazione di Ateneo, di seguito denominato «Nucleo», cui l'Università assicura l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Il Nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, entro la data fissata dalla normativa vigente.

Art. 67.

Il Nucleo è nominato con decreto rettorale, su deliberazione del senato accademico. Dura in carica un triennio. Il numero dei componenti del nucleo non può essere inferiore a cinque e superiore a nove, nel rispetto della normativa vigente. Il senato accademico affida ad uno dei componenti del nucleo la presidenza del suddetto organo.

Art. 68.

Ai componenti del nucleo è corrisposto un compenso annuo ed un gettone di presenza per ciascuna seduta, i cui importi sono determinati dal consiglio di amministrazione.

Art. 69.

Le modalità di funzionamento del nucleo, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli e dalla normativa vigente, sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dal senato accademico.

Le eventuali modifiche al suddetto regolamento sono approvate dal senato accademico, acquisito il parere del nucleo.

B) È aggiornata la tabella A allegata allo statuto con l'inserimento dei nuovi corsi di laurea e di diploma universitario, i cui ordinamenti sono già stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, così come di seguito indicato:

facoltà di medicina e chirurgia, inserimento del diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica;

facoltà di lettere e filosofia, inserimento dei corsi di laurea in storia e in psicologia;

facoltà di economia, inserimento del corso di laurea in economia ambientale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 12 maggio 2000

Il rettore: CUCCURULLO

00A7010

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione del tasso semestrale relativo al periodo 1° luglio 2000-31 dicembre 2000 per i finanziamenti a tasso variabile concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti».

Si rende noto che per il periodo 1° luglio 2000-31 dicembre 2000 il tasso di interesse semestrale per i mutui a tasso variabile calcolato con le modalità previste dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 13 settembre 1999, dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 dicembre 1999 e dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 2000, recanti «Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti», è stato determinato nella seguente misura:

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 18/2/1999 AL 16/9/1999

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di maggio 2000)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	TASSO SEMESTRALE %
10 anni	4,544	45	4,994	2,497
15 anni	4,544	50	5,044	2,522
20 anni	4,544	55	5,094	2,547

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 17/9/1999 AL 29/12/1999

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di maggio 2000)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	TASSO SEMESTRALE %
10 anni	4,544	30	4,844	2,422
15 anni	4,544	35	4,894	2,447
20 anni	4,544	40	4,944	2,472

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 30/12/1999 AL 18/2/2000

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di maggio 2000)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	TASSO SEMESTRALE %
10 anni	4,544	10	4,644	2,322
15 anni	4,544	15	4,694	2,347
20 anni	4,544	20	4,744	2,372

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 19/2/2000

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di maggio 2000)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	TASSO SEMESTRALE %
10 anni	4,544	10	4,644	2,322
15 anni	4,544	12	4,664	2,332
20 anni	4,544	15	4,694	2,347

00A6604

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 5 giugno 2000

Dollaro USA	0,9433
Yen giapponese	101,51
Dracma greca	336,88
Corona danese	7,4640
Corona svedese	8,3280
Sterlina	0,62300
Corona norvegese	8,2870
Corona ceca	35,998
Lira cipriota	0,57435
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,20
Zloty polacco	4,0757
Tallero sloveno	206,0914
Franco svizzero	1,5734
Dollaro canadese	1,3905
Dollaro australiano	1,6164
Dollaro neozelandese	2,0068
Rand sudafricano	6,5319

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A7030

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Correzione al titolo del decreto 3 aprile 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 2000.

Per mero errore materiale e per una migliore interpretazione letterale del decreto ministeriale del 3 aprile 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 2000, è opportuno riconsiderare il titolo del decreto in esame. Pertanto il titolo corretto del decreto dovrebbe essere il seguente: «Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409 CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE».

00A6701

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77